

Art.12.(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 12.(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Documenti collegati:

[Assicurazione obbligatoria a copertura dell'attività svolta dai praticanti nell'esercizio della professione Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 35](#)

Il COA di Catanzaro chiede di sapere se l'assicurazione obbligatoria a copertura dell'attività svolta dai praticanti nell'esercizio della professione (art. 12 comma 2 della L. 247/2012) si debba ritenere già efficace per effetto dell'eventuale intervenuta determinazione da parte del Ministero delle

Art.12.(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

fine
